



Comune di Cartura
Regione del Veneto
Provincia di Padova

P.I.

II° Piano degli Interventi 2022-2027
fase 1
Art. 17 LR n°11/2004

elaborato P-06

adottata DCC n.10 del 31.05.2022
approvato DCC n.24 del 28.11.2022

approvazione

Dicembre 2022

Relazione programmatica

Progettista:
Roberto Rampega - geometra

Consulente:
GianLuca Trolese - urbanista





RELAZIONE PROGRAMMATICA

Elaborato P06

1. PREMESSA.....	4
1.1 Contenuti della fase 1 al II° Piano degli Interventi (2022/2027)	4
1.2 Elaborati della fase 1 al II° Piano degli Interventi (2022/2027)	4
1.3 Variazioni cartografiche della fase 1 al II° Piano degli Interventi (2022/2027).....	5
1.4 Dimensionamento della fase 1 al II° Piano degli Interventi (2022/2027).....	5
1.5 Procedura di formazione della fase 1 al II° Piano degli Interventi (2022/2027)	5
2. CONTENUTI DELLA VARIANTE.....	7
2.1 Istituzione del RECRED.....	7
2.2 Variazioni della fase n.1 al II° Piano degli Interventi (2022/2027).....	7
3. LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	8
3.1 Verifica di assoggettabilità a VAS	8
3.2 Valutazione di Compatibilità idraulica "VCI"	8



1. PREMESSA

Il Consiglio Comunale del Comune di Cartura ha:

1. adottato il PATI tematico del "Conselvano" con delibera di consiglio comunale n. 36 del 28/11/2008 e approvato nella conferenza di servizi del 06/07/2011 ratificata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 191 del 23/07/2012 pubblicato il 17/08/2012 nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e successivamente dal 31/08/2012 il PATI è divenuto efficace;
2. adottato il PAT con Delibera del commissario ad acta n. 1 del 05.11.2011 che è stato successivamente approvato in Conferenza di Servizi con la Regione Veneto e la Provincia di Padova il 17/06/2011. La Delibera di ratifica della Giunta Provinciale n°81 è stata pubblicata il 15/03/2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e successivamente dal 28/04/2012 il PAT è divenuto efficace;
3. adottato il PAT variante 1 - di recepimento della LR. 14/2017 - con delibera di consiglio comunale n. 23 del 27.11.2020 che è stato successivamente approvato con delibera di consiglio comunale n. 2 del 30.04.2021, pertanto 15 giorni dopo la pubblicazione, è divenuto efficace;
4. adottato il I° PI (2016/21), di raccordo generale con la disciplina del PAT/PATI, con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 10/12/2015 successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13/04/2016, pertanto 15 giorni dopo la pubblicazione, è divenuto efficace;
5. adottato la variante 1 al I° PI (2016/21) con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 24.09.2018 successivamente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 22.05.2019, pertanto 15 giorni dopo la pubblicazione, è divenuto efficace;

La presente Variante si configura, quindi, come "fase 1" al II° PI (2022/27).

1.1 Contenuti della fase 1 al II° Piano degli Interventi (2022/2027)

I contenuti della variante riguardano:

- l'adeguamento delle norme tecniche operative alla LR. 14/2019 e in particolare l'aggiornamento del registro dei crediti edilizi già presente nel PI vigente in applicazione dell' art. 52 del PAT in particolare per i coefficienti di compensazione e l'individuazione della fattispecie del credito di "rinaturalizzazione" cui alla LR. 14/2019;
- l'individuazione di puntuali modifiche alle NTO del PI vigente.

1.2 Elaborati della fase 1 al II° Piano degli Interventi (2022/2027)

La fase 1 al II° PI 2022/27 è composto dai seguenti elaborati, che integrano il PI vigente:

- ⇒ Elaborato P-05: norme tecniche operative, NTO (II° PI fase 1);



- ⇒ Elaborato P-06: Relazione programmatica (II° PI fase 1);
- ⇒ Elaborato P-09: Registro dei crediti edilizi - RECREED (II° PI fase 1);
- ⇒ Elaborato P-10: Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (II° PI fase 1);
- ⇒ Elaborato P-11: Valutazione di compatibilità idraulica (II° PI fase 1);
- ⇒ Elaborato P14 - Verifica di assoggettabilità a VAS (II° PI fase 1).

1.3 Variazioni cartografiche della fase 1 al II° Piano degli Interventi (2022/2027)

La fase 1 al II° PI 2022/27 non prevede modifiche cartografiche.

1.4 Dimensionamento della fase 1 al II° Piano degli Interventi (2022/2027)

La fase 1 al II° PI 2022/27 non introduce nuove previsioni, la variante non incide sul dimensionamento urbanistico generale e non determina consumi di suolo ai sensi della LR. 14/2017.

1.5 Procedura di formazione della fase 1 al II° Piano degli Interventi (2022/2027)

La procedura per la formazione del Piano degli Interventi è regolata dalla Legge Urbanistica Regionale all'articolo 18:

- "1. Il sindaco predisporre un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale.
- 2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L'adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.
- 3. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato con le modalità di cui all'articolo 32 della legge n. 69 del 2009 il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
- 4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.
- 5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.
- 5 bis. Il comune trasmette alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all'articolo 11 bis dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell'albo pretorio; la trasmissione del quadro



conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del piano.

- 6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune.
- 7. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi si applica l'articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 30.
- 7 bis. Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all'1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7.
- 8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo.
- 9. L'approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace. "



2. CONTENUTI DELLA VARIANTE

2.1 Istituzione del RECREd

L'art. 4 della LR. 14/2019 al comma 8 stabilisce:

"I comuni dotati di PAT che ancora non hanno provveduto all'istituzione del RECREd, e fino alla sua istituzione, non possono adottare varianti al piano degli interventi (PI) di cui all'articolo 17, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, ad eccezione di quelle che si rendono necessarie per l'adeguamento obbligatorio a disposizioni di legge.."

Con la presente variante (fase 1 al II° PI) si istituisce il Registro Elettronico dei Crediti Edilizi cui elaborato P-09 "RECREd" in attuazione dell'art. 4 della LR. 14/2017 e le specifiche modalità di applicazione e gestione del credito edilizio.

2.2 Variazioni della fase n.1 al II° Piano degli Interventi (2022/2027)

La presente variante oltre a istituire con l'elaborato P-09 il "registro elettronico dei crediti edilizi - RECREd" e prevede alcune modifiche alle NTO.

Le NTO e del PI vigente sono state aggiornate all'art. 2, 22 e 50 prevedendo l'aggiornamento della procedura che determina la generazione e attribuzione del credito edilizio e . Sono stati aggiornati i seguenti articoli delle NTO prevedendo una migliore definizione dei parametri di intervento per il tessuto residenziale diffuso (T5).

Elaborato P-05 "NTO variazioni":

Articolo 2	Elaborati costitutivi del Piano degli Interventi
Articolo 22	Il tessuto residenziale diffuso (T5)
Articolo 50	Credito edilizio e opere incongrue

L'elaborato P-05 "norme tecniche operative - variazioni" della presente fase 1 evidenzia puntualmente le parti normative oggetto di modifica in recepimento ai nuovi disposti normativi e/o che risulti funzionali ad una migliore definizione e applicazione della disciplina urbanistica comunale vigente.



3. LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

3.1 Verifica di assoggettabilità a VAS

Il PI, coerentemente con i “comandi” del Piano di Assetto del Territorio e dell’allegato Rapporto Ambientale, ha verificato la coerenza degli interventi previsti dal PAT stesso per ogni singolo intervento previsto dal PI.

La fase 1 al II° PI 2022/27 è sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS con procedura semplificata (come previsto dalla normativa vigente).

Si demanda allo specifico elaborato "P14 - Verifica di assoggettabilità a VAS - II° PI fase 1) cui DGR 791/2009 in riferimento allo specifico procedimento da avviare successivamente alla adozione della presente variante.

Con parere 129 del 10/10/2022 l'autorità regionale per la valutazione ambientale strategica ha emesso parere motivato di non assoggettabilità a VAS.

3.2 Valutazione di Compatibilità idraulica “VCI”

I contenuti della fase 1 al II° PI 2022/27 non determinano trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico.

Nell’elaborato P-11 “Valutazione di Compatibilità Idraulica - II° PI fase 1” come previsto dalla normativa regionale è stata prodotta l’ asseverazione di non necessità della valutazione idraulica.

Il Genio civile di Padova ha espresso parere positivo con nota prot. 289502 del 28.06.2022.



COMUNE DI CARTURA (c. 6848) - Codice AOO: A_123 - Reg. nr. 0005232/2022 del 28/06/2022



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data: 28 GIU. 2022 Protocollo N° 289502 / Class: 420.03.1 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Comune di CARTURA (PD) - "Variante n. 02 al Piano degli Interventi"
Parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 3637/2002 e s.m.i.

Al Comune di Cartura (PD)
e p.c. Alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico
Alla Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica
Alla Provincia di Padova - Settore Urbanistica
Al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Con riferimento alla documentazione inerente la variante parziale in oggetto e la relativa asseverazione di non necessità di valutazione idraulica inviata da codesto Comune con nota prot. n.n. 4415 del 30/05/2022 e acquisita agli atti in data 31/05/2022 n. 247316, si fa presente quanto segue.

Si prende atto

della asseverazione rilasciata dal tecnico estensore della variante in oggetto, dalla quale emerge che la variante succitata non comporta, rispetto al piano urbanistico vigente, alterazioni al regime idraulico delle aree interessate, né di quelle a loro strettamente connesse, tali da rendere necessario uno studio di compatibilità idraulica.

La presente è riferita esclusivamente alla compatibilità idraulica della variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi della DGRV 2948 del 06/10/2009, al fine di evitare ogni aggravio della situazione idraulica del territorio, e restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini dell'approvazione della variante in oggetto.

Appare opportuno ricordare che ogni intervento è subordinato a quanto stabilito dalle Norme Tecniche del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni - P.G.R.A. - adottato con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente distrettuale delle Alpi Orientali e pubblicato nella G.U.R.I. n. 29 del 04/02/2022.

Distinti saluti.

Il Direttore
- ing. Sarah Costantini -

Referente: *geol. Ilaria Maurizio* 049-8778663
Responsabile del Procedimento: ing. Sarah Costantini

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
Corso Milano, 20 - 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 - Fax 049/8778624
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio 6POHBQ

P.IVA 02392630279



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE MOTIVATO

n. 129 - VFSA del 10/10/2022

Oggetto: **Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale - Variante fase 1 al II° Piano degli Interventi - Comune di Cartura (PD).**

Codice Uff. 10667

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della LR 11/2004, così come modificato dall'art. 2 della LR 29/2019, ai fini della verifica di sostenibilità ambientale di piani e di programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., riconducibili alle specifiche tipologie previste, l'autorità procedente / proponente può avvalersi della "Scheda contenente le informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma" (di seguito denominata "Scheda VFSA"), approvata con DGR n. 61 del 21 gennaio 2020.

CONSIDERATO che la suddetta Scheda VFSA, debitamente compilata da parte del soggetto proponente / procedente, costituisce il documento da sottoporre all'esame dell'Autorità competente in materia di VAS, al fine dell'espressione del parere motivato.

VISTA l'istanza di iniziativa pubblica, presentata dal Comune di Cartura, mediante l'invio della Scheda VFSA relativa alla variante in oggetto, acquisita al protocollo regionale con n. 359869 del 12/08/2022 e nn. 433788 del 21/09/2022 e 449894 del 30/09/2022.

VISTA la D.C.C. di Cartura n. 10 del 31/05/2022, avente ad oggetto "Adozione della variante parziale n. 2 al Piano degli Interventi del Comune di Cartura ai sensi dell'art 18, comma 8 della legge regionale n. 11/2004 per l'istituzione del Registro comunale elettronico dei Crediti Edilizi (RECREd) di cui alla Lr. 14/2019 e per l'inserimento di puntuali modifiche alle n.l.o."

ESAMINATA la succitata scheda conservata agli atti, contenente gli elementi informativi da cui emerge che la trasformazione è ubicata nel Comune di Cartura (PD), è dichiarata riconducibile alla tipologia "Varianti al PAT o al PI conseguenti a modifiche o a correzioni della normativa, non sostanziali e di modesta entità" e riguarda la Variante fase 1 al II° Piano degli Interventi.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella Scheda VFSA, in particolare relativamente ai seguenti aspetti: riferimenti identificativi (quadro 1), caratteristiche del Piano (quadro 2), coerenza con la pianificazione sovraordinata e di settore (quadro 3), vincoli a cui è sottoposta la trasformazione (quadro 4), stima dei potenziali effetti sull'ambiente e attestazione motivata di sostenibilità ambientale (quadro 5).

TENUTO CONTO inoltre dell'ulteriore documentazione allegata a supporto dell'istanza di verifica facilitata di sostenibilità ambientale, di cui al quadro 6 della citata Scheda VFSA, che ha consentito un inquadramento di maggior dettaglio dei contenuti della proposta in esame.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'UO VAS VINCA Capitale Naturale e NUVV in data 10/10/2022, dalla quale emerge che le informazioni fornite nella Scheda VFSA e nella relativa documentazione allegata consentono l'espressione di un parere motivato.

ATTESO che le misure di mitigazione / prevenzione individuate nella Scheda VFSA sono vincolanti per le successive fasi di attuazione della proposta pianificatoria.

DATO ATTO che, per gli effetti dell'art. 10, c. 3 del D.Lgs. 152/2006, la VAS comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997 e che, a tal fine, è stata fornita dal proponente una dichiarazione di non necessità della VINCA, ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017.

VISTA la relazione istruttoria VINCA n. VFSA_137 del 21/09/2022 posta in allegato "A" al presente parere, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

RICONOSCIUTO che, sulla scorta della dichiarazione fornita dal proponente e delle conseguenti verifiche istruttorie, di cui al suddetto allegato A, sul rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, è stata riconosciuta una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.), facendo proprie le condizioni ivi espresse.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat";
- la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- il D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 11 del 23/04/2004 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 29 del 25/07/2019;
- D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017;
- D.G.R. n. 61 del 21/01/2020.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA VAS
DÀ ATTO CHE**

la variante fase 1 al II° Piano degli Interventi del Comune di Cartura (PD), fatte salve diverse determinazioni da parte delle autorità competenti al rilascio, per la fase attuativa, di eventuali nulla osta / pareri / atti di assenso comunque denominati, non comporta effetti significativi sull'ambiente.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS

avv. Cesare Lanna